



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

Regolamento elettorale

Ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto

*Rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Padova -Mandato 2019-2022*

Articolo 1

Data delle elezioni e convocazione dell'Assemblea

Le elezioni sono fissate per il giorno lunedì 24 giugno 2019 alle ore 13:30 presso la sede legale dell'associazione (via Gozzi n. 2/G, Padova – presso i locali dell'ODCEC Padova). La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inoltrata agli Associati 2019, tramite mail indicata all'atto dell'iscrizione (o presente nel sito web dell'Ordine) entro e non oltre il 25 maggio 2019 con indicazione della seconda convocazione dell'assemblea per il giorno 26 giugno 2019.

Articolo 2

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali 2019, purché iscritti da almeno due mesi all'Unione, la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo.

Pertanto, potranno essere ammessi al voto del 24 giugno 2019 gli associati Effettivi 2019 che si siano iscritti all'UGDCEC di Padova entro il 24 (ventiquattro) aprile 2019, e la cui iscrizione sia ratificata dal Direttivo prima della data dell'Assemblea.

Articolo 3

Elettorato Passivo

Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo gli Associati Effettivi che alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo risultano avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo, di cui all'art. 2 di questo Regolamento.

Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Probiviri gli associati Effettivi 2019 che si siano iscritti all'UGDCEC di Padova entro il 24 (ventiquattro) aprile 2019, e la cui iscrizione sia ratificata dal Direttivo prima della data dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere un Associato Aderente, e deve avere requisiti di esperienza dell'Associazione.



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

Articolo 4 Candidature

Per essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è necessario essersi candidati. E' obbligatorio presentare una propria lista di candidati per l'elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo (e del Collegio dei Probiviri).

Ciascuna lista per il Consiglio Direttivo deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione di un minimo di 7 candidati; ciascuna lista per il Collegio dei Probiviri deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione di almeno tre candidati.

Le liste sono ammissibili a condizione che:

- a) siano presentate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica mediante P.E.C. (francesco.savio@odcecpd.legalmail.it) entro e non oltre le ore 12 del 3 giugno 2019;
- b) le liste contengano le generalità esatte del candidato nonché il numero di iscrizione all'Albo professionale dello stesso;
- c) ciascuna lista sia contraddistinta da un simbolo o da un motto e non è necessario che sia evidenziato il nome del candidato Presidente che verrà nominato, come da statuto, dal Direttivo all'atto di insediamento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica via mail ai candidati Presidenti ovvero nel caso non fosse indicato il candidato presidente al primo nome della lista entro le ore 12 del 10 giugno 2019 la validità o meno delle liste presentate. E' ammesso ricorso ex art. 10.6 dello Statuto.

Articolo 5 Modalità di espressione del voto

Il voto è segreto e viene espresso personalmente (non sono ammesse deleghe), da ciascun avente diritto mediante compilazione della scheda elettorale e deposito della stessa nell'urna durante l'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

La scheda elettorale è predisposta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo; essa deve riportare tutte le liste ammesse in ordine di presentazione, indicando se presenti i candidati presidenti, il simbolo o motto ed i nominativi dei relativi candidati.

Tutte le schede devono essere preventivamente siglate dal Consigliere Segretario e timbrate con il timbro dell'Unione.

Il voto si esprime contrassegnando l'apposita casella predisposta nella scheda in corrispondenza di una lista; in tal caso il voto si intende espresso a favore di tutti i componenti della lista.

Articolo 6 Risultato elettorale

Al termine della votazione il Presidente nomina due scrutatori che provvedono immediatamente allo spoglio delle schede; terminato lo spoglio delle schede il Presidente proclama eletti gli associati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, previa accettazione, anche verbale, da parte del candidato presidente (ovvero del primo nome in lista in caso di non indicazione del candidato presidente) vincente (sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Probiviri).



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

Ai fini di cui al presente articolo, in caso di parità di voti prevale la lista avente come candidato presidente o come primo della lista l'associato con maggiore anni di esperienza all'interno del consiglio Direttivo dell'Unione; in caso di ulteriore parità, prevale l'associato con più anni di iscrizione all'Unione Giovani; in caso di ulteriore parità, prevale l'associato anagraficamente più giovane.

Come indicato all'art. 10.6 dello Statuto, il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale non deve ledere mai il prestigio della categoria e dei concorrenti.

La propaganda elettorale deve consistere unicamente nelle esposizioni dei programmi.

Non è ammessa la propaganda elettorale sui quotidiani e sui mezzi di informazione e di comunicazione di massa, anche se a diffusione limitata in ambito locale.